ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 16

Istituzione e formazione professionale

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale. La direzione di ogni singola scuola e' affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attivita' di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica e' presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Alla commissione paritetica competono altresi':

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina, delle modalita' di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. E' lasciata facolta' al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze e funzioni. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonche' addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed

aggiornamento devono tenere conto della peculiarita' del servizio presso gli Istituti minorili. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalita' didattiche o per il tirocinio pratico, ed comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1991, non più in vigore dal 23 giugno 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/art-16-istituzione-e-formazione-professionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it